

TRIBUNALE DI GROSSETO**N. C.P. 1844/2020 Sovraindebitamenti**

Il Giudice dott.ssa Claudia Frosini,
nella procedura di sovraindebitamento 1844/2020 con gestore della crisi nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, rag Monia Viti,

OSSERVA

I ricorrenti hanno depositato una proposta di piano del consumatore.

Preliminarmente deve essere chiarito che il ricorso congiunto da parte dei membri di un unico nucleo familiare deve ritenersi ammissibile come già riconosciuto in passato da questo Tribunale e come ora espressamente previsto dall'art 7bis della l. 3/2012, come introdotto dalla legge 176/2020, che riconosce ai membri di una stessa famiglia se conviventi o nel caso in cui il sovraindebitamento abbia origine comune di proporre domanda unica, condizioni che nel caso di specie sussistono.

I ricorrenti (coniugi), hanno i seguenti debiti privilegiati: un debito di euro 137.505,16 di natura ipotecaria, un debito di euro 126,00 ex articolo 2751 bis c.c. e debiti di natura erariale di euro 10.469,26 e di euro 85.796,58.

Gli stessi hanno poi i seguenti debiti chirografari: € 189.309,26.

A tali debiti debbono aggiungersi i debiti prededucibili di procedura pari ad € 11910,36.

Il debito complessivo ammonta dunque ad euro 423.802,26.

Il piano prevede l'integrale pagamento delle spese prededucibili; il pagamento parziale dei debiti ipotecari nella misura del 30% (e dello 0,10% per i creditori ipotecari degradati); il pagamento parziale dei debiti privilegiati nella misura variabile dallo 0,10% al 20% e il pagamento parziale dei debiti chirografari nella misura percentuale variabile dal 2% al 5%, nell'arco temporale di sei anni e tre mesi, mediante il pagamento di 75 rate mensili pari ad euro 565,00 cadauna e, così, per un'erogazione totale di euro 42.375,00. Prevede altresì la liquidazione del compendio immobiliare sito in _____ e di quello mobiliare consistente nelle quote societarie di spettanza del _____ nella società _____. La casa di costituente l'abitazione familiare viene invece esclusa da piano.

Va altresì segnalato che sono stati considerati nel piano i debiti nei confronti di _____ (oggetto di cessione volontaria del quinto dello stipendio).

In primo luogo, essere affrontata la questione relativa all'opponibilità, all'odierna procedura, della cessione della quota parte di 1/5 dello stipendio.

Sul punto deve osservarsi in generale che anche la misura di 1/5 dello stipendio già ceduta dai ricorrenti non si sottrae alle regole del concorso. È sufficiente a tal proposito ricordare che la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 17 gennaio 2012, n. 551 e Cass. 31 maggio 2005 n. 17590). Peraltro, nota il merito evidenziare che è stato trasfuso nella disciplina attuale del sovraindebitamento uno specifico principio che consente di prevedere, con il piano, anche la falcidia o la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché di quelli derivanti da operazioni

di prestito su pegno. La nuova norma, all'articolo 8 comma 1 bis della legge n. 3/2012 introdotto dalla legge 176/2020, applicabile nella specie, sancisce dunque espressamente che la cessione "preventiva" non è opponibile alla procedura da sovraindebitamento.

Ciò premesso deve inoltre rilevarsi che, per poter ricorrere alla procedura del piano del consumatore è innanzi tutto necessario che i ricorrenti rivestano la qualifica di consumatore, che ai sensi dell'art 6 comma 2 lett b l. 3/2012, come novellato dalla legge 176/2020, è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

Sul punto deve segnalarsi come sia da ritenersi superato l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale in presenza di un contratto di garanzia è all'obbligazione garantita che deve farsi riferimento per verificare la sussistenza del requisito soggettivo di consumatore (cfr. in tal senso tra le altre Cass. Sez.III, n. 25212/2011; Cass. Sez. VI, n. 24846/2016), in quanto il più recente orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass 08/05/2020, n. 8662; Cass. 742/2020; Cass. 32225/2018; Cass. 25914/2019; Cass. 28162/2019), sulla scia dell'insegnamento del giudice europeo¹, è nel senso di ritenere che i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica vanno valutati in relazione alle finalità per il quale il soggetto abbia assunto agito, dando rilievo – alla stregua della giurisprudenza comunitaria – all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore.

Nel caso di specie è pacifico, per stessa ammissione dei ricorrenti, oltre che per quanto emerge dalla stessa relazione dell'O.C.C., che lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti deriva essenzialmente dall'aver prestato garanzie personali in favore di istituti di credito per l'attività di impresa della società

(cfr.in particolare pagina 19 della relazione).

È altresì documentalmente provato che entrambi i ricorrenti hanno ricoperto la qualifica di soci della predetta società.

Deve tuttavia rilevarsi che l'entità della partecipazione dei ricorrenti al capitale sociale della predetta società è minima (del 5% circa quella di [redacted] e del 10% circa quella della [redacted]), mentre nessuno dei due risulta avere ricoperto anche cariche amministrative.

Emerge peraltro dalla lettura del ricorso che tali garanzie sono state assunte dai ricorrenti per garantire l'attività imprenditoriale dei figli e, dunque, in ultima analisi, in virtù del predetto rapporto parentale e non già in ragione della loro partecipazione (minima) al capitale sociale.

Tali elementi, complessivamente valutati, orientano il giudizio nel senso di ritenere che i ricorrenti possano essere considerati consumatori ai fini dell'accesso all'odierna procedura.

I ricorrenti hanno poi depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni dei debitori e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento loro e della loro famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

È stata altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi ed il suo aggiornamento contenente: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai consumatori nell'assumere volontariamente le obbligazioni: nel caso di specie viene indicato che la situazione di indebitamento è stata originata, come detto, dalla concessione delle fideiussioni a garanzia del mutuo ipotecario e degli altri debiti contratti dai figli per intraprendere l'attività agricola della [redacted] l'inadempimento dei quali ha originato la situazione di sovraindebitamento; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte in quanto per far fronte a tali ingenti

debiti gli stessi non potrebbero che contare -attualmente- sulla sola pensione del peraltro già gravata dalla cessione del quinto dello stipendio. I ricorrenti hanno dunque necessità di procedere ad una liquidazione -parziale- del proprio patrimonio (ad esclusione come si è già detto della casa di abitazione) e di dilazionare il pagamento dei debiti in un arco temporale di sei anni e tre mesi, attese le loro modeste entrate; c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; d) l'individuazione dell'eventuale esistenza atti di atti dei debitori impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione presentata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; da tale relazione risulta infatti che il piano del consumatore (che sostanzialmente esclude dalla liquidazione la vendita della casa di abitazione), sia più conveniente della liquidazione del patrimonio. Ed in particolare emerge dalla suddetta relazione che *“la vendita a terzi dell'immobile adibito ad abitazione familiare comporterebbe la necessità per i debitori di procacciarsi un nuovo alloggio con il conseguente onere del pagamento di un canone mensile di locazione. L'impegno economico conseguente a tale esborso farebbe lievitare sensibilmente i costi di mantenimento della famiglia, impedendo di fatto l'erogazione mensile dell'importo di euro 565,00 in favore della procedura. L'importo complessivo di euro 42.375,00 potrebbe essere difficilmente ricavabile da una vendita all'incanto dell'immobile pari a circa 37.000,00 euro”*(cfr. relazione pagina 22 e perizia in atti).

Il gestore della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta e la data dell'udienza.

I ricorrenti sono in stato di sovraindebitamento, poiché in ragione dei debiti sopra indicati e del loro patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, vi è una loro rilevante difficoltà di adempiere alle obbligazioni assunte.

Non n sono emerse iniziative in frode ai creditori

Il piano è fattibile, come attestato dal Gestore della crisi ed idoneo a assicurare il pagamento dei crediti impignorabile e di quelli di cui all'articolo 7 terzo periodo

della legge n.3 /2012, attesa l'incapienza del patrimonio immobiliare in una prospettiva liquidatoria.

I creditori hanno contestato la convenienza del piano, oltre che i profili attinenti alla meritevolezza e alla durata.

Sul primo punto è sufficiente richiamare quanto già detto in ordine alla convenienza dell'alternativa liquidatoria.

Quanto alla meritevolezza deve innanzi tutto evidenziarsi che, a partire dalla recente riforma introdotta dalla legge n 176/2020 (entrata in vigore il 25.12.2020 ed applicabile anche alle procedure in corso), assume rilevanza, agli stessi fini dell'ammissibilità alla procedura, unicamente il fatto che il consumatore abbia determinato la propria situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode (articolo 7 comma 2 l 3/2012), essendo invece venuto meno il precedente concetto di meritevolezza ancorata al fatto che il debitore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero avesse colposamente determinato il proprio sovraindebitamento (cfr. articolo 12 bis l 3/2012 nella sua versione originaria).

Ciò posto e vendendo al caso di specie, giova osservare che nel momento in cui i ricorrenti hanno prestato le garanzie in favore della società , gli stessi i potevano contare sugli introiti derivanti dall'attività lavorativa prestata dall'intero nucleo familiare presso la predetta società la cui crisi, dapprima, e la messa in liquidazione coatta amministrativa, dopo, hanno inevitabilmente ridotto le entrate, che attualmente constano della sola pensione percepita dal , non ravvisandosi pertanto nella specie alcun dolo o colpa grave nel determinare la situazione di sovraindebitamento.

Quanto alla durata del piano, di sei anni e tre mesi, con il pagamento di una rata mensile di euro 565,00, la stessa non si presenta invero come oggettivamente lunga in considerazione dell'età e delle concrete possibilità dei ricorrenti.

In definitiva, pertanto, il piano o deve essere omologato.

PQM

Il Piano del Consumatore così come predisposto dai ricorrenti con l'assistenza dell'O.C.C. rag. Monia Viti

DISPONE

- 1) che siano sospese, fino a completamento del Piano del Consumatore, eventuali azioni individuali dei creditori;
- 2) il divieto alla sottoscrizione di nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 3) a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione agli attuali datori di lavoro (e futuri se del caso) di pagamento dello stipendio mensile, nonché delle mensilità aggiuntive e di ogni altro importo o somma riconducibile al rapporto di lavoro, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente della ricorrente;
- 4) a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione agli attuali (e futuri se del caso) datori di lavoro riguardo all'inibizione di chiedere anticipi del Trattamento di Fine rapporto e di Fine Servizio;
- 5) a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione al datore di lavoro che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e fine servizio sia erogato successivamente a formale comunicazione da effettuare in primis al professionista incaricato dal Tribunale ex art 15 comma 9 l. 3/2012 e comunque da accreditarsi su conto corrente bancario che dovrà essere intestato alla procedura;
- 6) l'attribuzione all'organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito degli stipendi e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n° 3/2012;
- 7) la vendita dei cespiti immobiliari e mobiliari, così come i pagamenti rateali, secondo le modalità e le tempistiche previste nel piano;

- 8) la nomina, come liquidatore, del dott. Marco Rossi.
- 9) la cessazione della dazione del quinto dello stipendio in favore di .
- 10) L'apertura di un conto corrente intestato alla procedura cui devono confluire i pagamenti rateali.
- 11) Ordina la trascrizione del decreto nei modi di legge a cura del liquidatore.
- 12) Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con la precisazione che l'ordine di liberazione dell'immobile sarà eseguito dal liquidatore al momento dell'aggiudicazione.
- 13) Dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi l'OCC ed il Giudice sull'attività liquidativa svolta.
- 14) Riserva la liquidazione dell'OCC al deposito del preventivo di spesa sottoscritto dalla stessa Camera di Commercio.

Grosseto 27.7.2022

Il Giudice

Dott.ssa Claudia Frosini